



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso in sede di legittimità, iscritto al n. R.G. 70/2024

TRA

RICORRENTE

CONTRO



RESISTENTI**OGGETTO: ANNULLAMENTO**

- del provvedimento di acquisizione sanante, Prot. N. 276, del 29 febbraio 2024 emesso da Hservizi per la servitù di acquedotto e di passaggio del terreno di Umberto Beretta (mappali 7371 e 7370 tratto C-D) nel Comune di Bonate Sopra; degli atti presupposti e connessi tra cui l'avvio del procedimento comunicato il 4 febbraio 2023.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Hservizi e dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 26 novembre 2025, il cons. Cecilia Altavista;

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Con il presente ricorso il signor Umberto Beretta ha impugnato il provvedimento di acquisizione sanante del 29 febbraio 2024, emesso da Hservizi per la servitù di acquedotto e di passaggio sul terreno di sua proprietà contraddistinto ai mappali 7371 e 7370 (cd. tratto D -C). Il provvedimento, che ha liquidato l'indennità complessiva di 15.126,06 euro (comprensiva di indennità di servitù perpetua, indennità di occupazione temporanea, indennità di transito per manutenzione e interessi), richiamando e allegando la perizia di

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

stima dell'indennità, ha ripercorso le vicende relative alla realizzazione e alla modifica dei collettori del servizio idrico e ha dato atto dell'interesse pubblico all'acquisizione del solo tratto D-C, utilizzato da oltre vent'anni per la realizzazione del servizio idrico. Ha invece escluso di potere disporre l'acquisizione sanante degli ulteriori tratti delle condutture, in quanto dismessi (tratto A-B per cui era stato concluso un accordo bonario nel 1998 ed erano state e quasi integralmente adempiute le relative prestazioni dando atto della prescrizione dell'obbligo di pagamento delle somme residue; tratto B-D, dismesso dal 2003 e con prescrizione di quanto dovuto a titolo di occupazione) o rientranti nel procedimento di acquisizione disposto da ANAS (tratti G-E-D ed E-F) o comunque nella responsabilità dell'ANAS (tratto H-G), quale soggetto promotore dell'intervento e, comunque, in base agli accordi con il Consorzio intercomunale Isola (dante causa di Hidrogest S.p.A., oggi Hservizi S.p.A.); che, con la delibera n. 76 del 2 dicembre 1998, aveva autorizzato l'ANAS "alla progettazione esecutiva, all'appalto e all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare l'interferenza fognaria con la nuova strada statale nr. 342 (Briantea)" ponendo a carico della ANAS "qualsiasi onere inherente conseguente".

Con il ricorso il signor Beretta ha esposto di essere proprietario di terreni nel Comune di Bonate (indicando le particelle 2953, 2955, 3653, 7374, 7376, 7378, 7516, 7519, 7522, 7517, 7520, 7523, 7518, 7521, 7524, 7371, 7372, 7370, 7373 e 193 del foglio 9), occupate nel corso del tempo da collettori utilizzati per il servizio idrico a seguito di procedimenti di occupazione non completati con il decreto di esproprio. Ha dedotto che i tratti "B-H-G-E-F-

4 Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

D-C” rappresentano il tracciato dei collettori in uso per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, la tratta A-B rappresenta il tracciato di collettori dismessi in occasione della costruzione della galleria sotterranea “San Roberto” della SS Briantea; la tratta BDC è stata realizzata dal 1999 dal medesimo Consorzio per l’ulteriore ampliamento della rete; la tratta B-D è stata dismessa sempre per l’esecuzione dei lavori della galleria della SS Briantea e parzialmente rimossa in corrispondenza del sedime della stessa galleria; inoltre per la tratta A-B dal 1988 era stato svolto un primo procedimento espropriativo avviato dal Consorzio intercomunale Isola; le tratte B-H, H-G, G-E, F-E, E-D sono state realizzate tra il 1999 e il 2005 da ANAS S.p.A. sempre per la costruzione della galleria stradale “San Roberto”; ha dedotto altresì che il procedimento espropriativo non si sarebbe mai concluso per la tratta A-B, con i “collettori dismessi...tutt’oggi presenti in sottosuolo”; “si è concluso per la tratta D-C con l’adozione del provvedimento ex art. 42 bis oggetto del presente ricorso”; “non si è mai concluso né per l’originaria tratta B-D-C, solo parzialmente rimossa, né per le ulteriori nuove tratte D-E + E-F + E-G + G-H + H”, in quanto per la realizzazione della galleria San Roberto era stato emesso un provvedimento di acquisizione sanante il 13 giugno 2019 (relativo alle particelle nn. 7371, 7372, 7515, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523 e 7524, della superficie complessiva di 5.190 mq), “che investe parte delle medesime particelle nei cui sottosuolo è stato realizzato il nuovo tracciato dei collettori” ma non si è completato con il trasferimento di proprietà, essendo pendente il giudizio in Cassazione (RG 24628/2022) relativo alla determinazione dell’indennità e il giudizio al Consiglio di Stato, sospeso in attesa della definizione del giudizio civile (relativo in realtà a precedenti



Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

atti di acquisizione sanante adottati dall'ANAS, di cui il secondo annullato con sentenza del TAR Brescia n. 134 del 2017 avverso cui è pendente l'appello r.g. 3380 del 2017 al Consiglio di Stato proposto dallo stesso Beretta).

Ha aggiunto che le condotte attualmente in uso alla Hservizi per l'erogazione del servizio idrico integrato sarebbero localizzate nei terreni di proprietà Beretta, contraddistinti ai mappali nn. 3653, 2955 (lungo il confine Sud), 7376, 7519, 7520, 7518, 7521, 7371 e 7370; che per le tratte dismesse comunque non sarebbe completata alcuna procedura espropriativa. Inoltre ha dedotto di avere già adito questo Tribunale per l'inerzia del gestore del servizio idrico con il ricorso r.g. n. 2 del 2021, accolto con la sentenza n. 62 del 2022, che ha accertato l'obbligo di provvedere sulla istanza di acquisizione sanante (sentenza impugnata dalle controparti per difetto di giurisdizione con ricorso per Cassazione, che con la sentenza n. 13975 del 22 maggio 2023 ha affermato la giurisdizione del TSAP).

Ha quindi formulato un primo motivo di violazione degli articoli 2, 41, 42 e 97 Cost., dell'articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 in combinato con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, Allegato III, paragrafo 2.3, degli articoli 2 e 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, erroneità e genericità manifeste, sostenendo l'illegittimità del provvedimento di acquisizione sanante, che indica solo le particelle interessate dall'acquisizione sanante della servitù di acquedotto e di passaggio senza riportare una cognizione topografica dell'esatta localizzazione delle servitù imposte, né sarebbero precise le limitazioni imposte al fondo servente, con sproporzione della imposizione della servitù sul totale delle due particelle.

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

Con un secondo motivo di violazione degli articoli 2, 41, 42 e 97 Cost., degli articoli 2 e 3 della legge 241/1990, dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, dell'articolo 42-bis d.P.R. n. 327/2001, difetto di istruttoria, erroneità e carenza di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento e ingiustizia manifesta ha contestato il provvedimento nella parte in cui non ha disposto l'acquisizione anche delle ulteriori tratte.

In particolare, con riguardo al tratto AB, ha dedotto che si tratta di collettore attualmente esistente nel terreno di proprietà del ricorrente (particelle 2953, 2599 e 3653), utilizzato fino al 2003 e realizzato in forza di un procedimento espropriativo mai concluso, sostenendo in particolare che se “Hservizi reputa che non sussistano altrettante e attuali ragioni di interesse pubblico per conservare e regolarizzare anche la tratta A-B potenzialmente idonea all’uso, non di meno sussiste l’obbligo per la stessa di assecondare la richiesta del ricorrente cessando l’illecita occupazione dei suoi terreni tramite la immediata rimozione dei collettori a sua cura e spese”, in quanto l’illecita occupazione non è mai cessata in assenza di un atto di costituzione di servitù, la cui mancata stipula avrebbe caducato l’accordo bonario, mentre la prescrizione non poteva decorrere in presenza dell’illecita occupazione; ha concluso chiedendo al Tribunale, “preso atto della volontà di Hservizi di non regolarizzare la tratta A-B con un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 stante l’assenza del prevalente interesse pubblico per effetto dell’assunta dismissione della tratta, di annullare in parte qua il provvedimento e di ordinare ad Hservizi di procedere alla rimozione dei collettori a sua cura e spese entro e non oltre un termine a tale scopo fissato”.

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

In relazione al tratto BD, ha dedotto che alcuni collettori sono stati rimossi nel corso di lavori di realizzazione della galleria (particelle 7522, 7523, 7524, e parte della 7371), ma altri sono stati solo dismessi e sono ancora presenti nel sottosuolo (particelle n. 3653, 2955, 7376, 7519, 7520, 7521, 7371 e 7370), chiedendo l'ammissione di CTU, per constatare lo stato di perdurante illecita occupazione dei collettori presenti in sottosuolo nella tratta B-D; concludendo che se Hservizi "ritiene che non vi siano le stesse attuali ragioni di pubblico interesse per la regolarizzazione postuma anche del tratto B-D dimesso ma non rimosso... sussiste l'obbligo per Hservizi di cessare l'illecita occupazione dei terreni del ricorrente e di procedere alla loro restituzione previa riduzione in pristino senza che l'asserita prescrizione del diritto al risarcimento del danno possa dirsi legittimo motivo per affrancarsi dal relativo onere".

Con una terza censura ha lamentato la violazione degli articoli 2, 41, 42 e 97 Cost., degli articoli 2 e 3 Legge n. 241/1990, dell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, del contratto di subentro nella gestione servizi idrico integrato nei Comuni del "Ramo di Brembo" prot. 29154/19 del 13 novembre 2019, la violazione degli articoli 143, 149 e 158 bis del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 48, comma 2, lett. j) L.R. Lombardia n. 26/2003, difetto di istruttoria, erroneità e carenza di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, svilimento e ingiustizia manifesta contestando il diniego di acquisizione dei tratti dei collettori B-H, H-G, G-E, F-E ed E-D, deducendo che risulta anche dal provvedimento impugnato.

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

gnato che i collettori sarebbero nella proprietà di Hservizi e attualmente utilizzati per il servizio idrico; che comunque la delibera del Consorzio Isola del 2 dicembre 1998 non sarebbe opponibile, regolando solo i rapporti interni tra Consorzio e ANAS, la quale nel provvedimento del 13 giugno 2019 avrebbe escluso la propria competenza alla regolarizzazione dei collettori, mentre sia in forza del d.lgs. 152 del 2006 che della legge regionale n. 26 del 2003 l'ente d'ambito e l'affidatario del servizio idrico esercitano tutte le competenze in materia di gestione del servizio idrico; concludeva chiedendo al Tribunale che “disposto l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, ordini ad Hservizi di procedere alla regolarizzazione dell'intera tratta B-H, H-G, G-E, F-E ed E-D entro un congruo termine a tale scopo fissato”.

Nel ricorso così concludeva: “accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati e previo loro annullamento nei termini indicati in atti, a) quanto alla tratta A-B dei collettori presenti nei terreni del ricorrente: in via principale, data l'assunta dismissione della tratta, ordinare ad Hservizi S.p.A. di rimuovere i collettori presenti nelle aree del ricorrente sopra identificate entro un congruo termine all'uopo fissato, ponendo tutti i relativi oneri ed incamenti a carico di Hservizi S.p.A.; in subordine ordinare ad Hservizi S.p.A. di procedere alla regolarizzazione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 anche con riferimento ai medesimi collettori, all'uopo fissando un congruo termine, b) quanto alla tratta B-D dei collettori presenti nei terreni del ricorrente: in via principale, data l'assunta dismissione della tratta, ordinare ad Hservizi S.p.A. di rimuovere i collettori presenti nelle aree del ricorrente nei termini indicati in atti entro un congruo termine all'uopo fissato, ponendo



Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

tutti i relativi oneri ed incombenti a carico di Hservizi S.p.A.; in subordine ordinare ad Hservizi S.p.A. di procedere alla regolarizzazione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 anche con riferimento ai medesimi collettori, all'uopo fissando un congruo termine. c) quanto alla tratta B-H, H-G, G-E, F-E ed E-D dei collettori presenti nei terreni del ricorrente: in via principale, data l'assunta funzionalità della tratta per l'erogazione del servizio idrico integrato nei Comuni del "Ramo di Brembo", ordinare ad Hservizi S.p.A. di procedere alla regolarizzazione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 anche con riferimento ai medesimi collettori presenti nelle aree del ricorrente nei termini indicati in atti entro un congruo termine all'uopo fissato, ponendo tutti i relativi oneri ed incombenti a carico di Hservizi S.p.A.; in subordine ordinare ad Hservizi S.p.A. di rimuovere i collettori presenti nelle aree del ricorrente nei termini indicati in atti entro un congruo termine all'uopo fissato, ponendo tutti i relativi oneri ed incombenti a carico di Hservizi S.p.A.”.

Si sono costituiti in giudizio la Hservizi e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo.

La Hservizi nella memoria ha ripercorso le vicende in fatto relative alla realizzazione dei vari collettori. Con riguardo alla prima censura ha eccepito la carenza di interesse del ricorrente a contestare un provvedimento che lo stesso aveva sollecitato. Nel merito ha dedotto che la motivazione del provvedimento di acquisizione, con la individuazione dell'area sottoposta a servitù, era determinata anche dalla relazione tecnica allegata; che comunque il Beretta era a conoscenza del posizionamento dei collettori a seguito del rilievo topografico commissionato dalla società. Con riferimento al secondo motivo ha ribadito quanto già indicato nel provvedimento impugnato ovvero

che per il tratto AB era stato stipulato un accordo bonario nel 1988 che aveva quantificato le somme dovute a titolo di occupazione temporanea e per la costituzione della servitù, con pagamento contestuale del 100% della somma dovuta a titolo di occupazione temporanea e dell'80% di quanto dovuto per la costituzione della servitù; ha quindi depositato i relativi mandati di pagamento eccependo la prescrizione per il credito residuo e comunque invocando l'avvenuta usucapione dal 1988 ad oggi del detto tratto. Per il tratto BD ha dedotto che era stato dismesso nel 2003, per cui l'indennità di occupazione avrebbe potuto essere riconosciuta solo fino al 2003, eccependone la prescrizione. In relazione al terzo motivo di ricorso ha dedotto che i tratti GED e EF erano interessati dal procedimento di acquisizione dell'ANAS di cui al provvedimento del 13 giugno 2019, per cui vi sarebbe una duplicazione delle indennità; che in ogni caso anche per i tratti ulteriori (H-G) l'ANAS era l'attuatore e il promotore della realizzazione di tali tratti e delle connesse procedure di esproprio, anche se ne è stata beneficiaria la società ricorrente; ha chiesto quindi disporsi la chiamata in causa dell'ANAS, comunque tenuta a tenere indenne la società in forza della delibera del Consorzio Isola n. 76 del 2 dicembre 1998.

Si è costituito altresì l'Ufficio d'ambito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 152 del 2006; ha dedotto che il ricorrente aveva già proposto al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano analogo giudizio contestando la determinazione della indennità stabilita nel decreto di acquisizione sanante del 29 febbraio 2024, ma con conclusioni analoghe a quelle del presente ricorso; ha quindi eccepito la litispendenza o comunque l'inammissibilità di



questo giudizio; ha eccepito, altresì, il difetto di giurisdizione, richiamando l'art. 140 lettera d) del R.d. 1775/1933, che attribuisce ai TRAP tutte le competenze in materia di occupazione di terreni e relative indennità, e comunque sussistendo la giurisdizione del TRAP rispetto alle domande di restituzione, non essendo in contestazione la scelta autoritativa di procedere all'acquisizione.

Nel corso del giudizio davanti al giudice delegato la parte ricorrente ha presentato note d'udienza, insistendo nelle proprie tesi difensive e replicando alle eccezioni avversarie.

Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti di causa, in particolare sia l'Ufficio d'ambito che il ricorrente depositavano fogli di precisazione delle conclusioni.

Tutte le parti hanno presentato memoria conclusionale insistendo per la fondatezza delle proprie tesi difensive.

All'udienza del 26 novembre 2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio che il presente giudizio è stato proposto per l'impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante del 29 febbraio 2024 ma le domande formulate nel ricorso solo marginalmente contestano la legittimità di tale provvedimento. Infatti solo il primo motivo di ricorso attiene ad asseriti profili di illegittimità del provvedimento (lamentandone la indeterminatezza e sostenendo che avrebbe inciso, in maniera sproporzionata sulle intere particelle 7371 e 7370), anche se la domanda di annullamento non è neppure espressamente formulata né nelle conclusioni del ricorso né al momento della precisazione delle conclusioni, in cui è stato indicato solo il seguente richiamo: "accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati e previo

loro annullamento nei termini indicati” e sono state poi proposte le domande di rimozione dei collettori e, quindi, di restituzione in piena proprietà delle relative aree, non rientranti nella giurisdizione di legittimità di questo Tribunale e per le quali deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione (prescindendo anche dall'esame della eccezioni di litispendenza).

Peraltro la censura proposta con il primo motivo di ricorso è comunque è infondata, avendo la difesa di Hservizi affermato espressamente che le servitù di acquedotto e di passaggio sono state imposte nella misura individuata dalla perizia tecnica, allegata al provvedimento impugnato e da questo espressamente richiamata come sua parte integrante (quindi la servitù di acquedotto per la lunghezza di 58,45 metri lineari e per la larghezza di 5 metri; la servitù di passaggio per la lunghezza di 58,45 metri lineari e per la larghezza di 4 metri), mentre l'individuazione dell'area dove è collocato il collettore (tratto DC) risulta dal rilievo topografico commissionato dalla Hservizi e di cui è in possesso il ricorrente, come effettivamente risulta dall'avvenuto deposito in giudizio nonché dalla riproduzione della planimetria nello stesso ricorso introduttivo. Eventuali asserite ulteriori problematiche di trascrizione nei registri immobiliari o di iscrizione catastale riguardano questioni relative alla proprietà privata non oggetto della giurisdizione di legittimità di questo Tribunale Superiore (che potranno essere risolte tramite l'eventuale frazionamento delle particelle).

Quanto alle ulteriori domande presentate, si deve richiamare l'art. 140 comma 1 lettera d) del r.d. 1775 del 1933, che attribuisce alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: “*d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di*

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

fondi e le indennità previste dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

(che riguardano anche le servitù imposte per la realizzazione di un'opera pubblica), *in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.* ”.

La Cassazione, con orientamento consolidato, ritiene che l'ampiezza della previsione non consenta di distinguere tra occupazioni legittime e non, rientrando quindi nella competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi necessaria per la costruzione di un'opera idraulica, comprendendo sia le occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime che le occupazioni prive dei requisiti di legittimità, come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge ed abbiano altresì comportato, a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, un'espropriazione sostanziale (Cass. civ., Sez. Unite, 15 maggio 2023, n. 1331; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 12 dicembre 2018, n. 32069; Cass. Sez. Unite, 23 maggio 2008, n. 13358) Inoltre, ai sensi dell'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta (Cassazione Sezioni Unite; 29 agosto 2024, n. 23332).

La Cassazione in sede di ricorso proposto avverso la sentenza di questo Tribunale n. 62 del 2022, che ha deciso il giudizio per l'accertamento dell'obbligo di provvedere sulla istanza del sig. Beretta ha affermato la giurisdizione

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, ritenendo la scelta di procedere all'acquisizione sanante “*tipicamente espressiva della discrezionalità tecnico amministrativa circa il mantenimento o meno di oltre 500 metri linearì degli unici collettori fognari presenti nel Piano d'Ambito dell'ATO di Bergamo che permettono la conduzione e il trasporto delle acque reflue di svariati Comuni della Bassa Bergamasca sino al depuratore di Brembate, per cui sussiste il requisito della incidenza diretta e immediata della controversia alla materia delle acque pubbliche, nonché quello dell'afferenza della lite alla realizzazione/rimozione e sospensione, anche indiretta, di un'opera idraulica fondanti il plesso della giurisdizione amministrativa del TSAP ex art. 143, comma 1, lett. a) r.d. 1775/1933*” (Cass. SU n. 13975 del 2023).

La Cassazione non si è quindi espressa sulle domande presentate nel presente giudizio relative alla rimozione dei collettori, mentre la sentenza n. 62 del 2022 aveva accertato l'obbligo di provvedere solo nel senso di “*fornire al ricorrente una risposta esplicita (anche di segno negativo)*”.

Rispetto alle domande di rimozione dei collettori non sussiste quindi la giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di questioni attinenti all'occupazione di un fondo per la realizzazione di opere di utilizzazione di acque. Ritiene peraltro il Collegio di precisare che il ricorrente ha graduato le proprie domande, per cui per i tratti AB e BD (per cui la stessa parte ricorrente dà atto che sono stati dimessi, mentre il tratto BD è stato parzialmente anche rimosso) ha chiesto in via principale la rimozione dei collettori, mentre la domanda tesa ad ordinare la acquisizione sanante è stata proposta in via subordinata; per gli ulteriori tratti, la domanda di rimozione dei collettori attualmente utilizzati è stata chiesta in via subordinata alla domanda principale



di acquisizione sanante.

In ogni caso, le domande relative all'acquisizione sono comunque inammisibili, avendo la parte ricorrente già esercitato l'unica situazione giuridica soggettiva azionabile per l'esercizio del potere acquisitivo vale a dire l'azione per il silenzio, mentre non è sindacabile la scelta discrezionale dell'Amministrazione di non procedere all'acquisizione.

La scelta tra acquisizione e restituzione rimane infatti riservata alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione, non potendo, in sede di giurisdizione di legittimità, il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'autorità competente (cfr. di recente T.A.R. Basilicata Potenza, 16 ottobre 2025, n. 482; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 6 agosto 2025, n. 1366). Come affermato dall'Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, non esiste la possibilità che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione a emanare il provvedimento di acquisizione per il principio di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della giustizia amministrativa, nonché per la tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito di cui all'art. 134 c.p.a., mentre il giudice amministrativo potrebbe solo imporre all'amministrazione di decidere, "ad esito libero, ma una volta e per sempre", se intraprendere la via dell'acquisizione ex art. 42-bis, mentre solo il commissario ad acta, se nominato dal giudice amministrativo o qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato o a seguito del giudizio per il silenzio, può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva.

Nel caso di specie l'azione per il silenzio è stata già esercitata e l'Hservizi ha provveduto, nei limiti in cui ha discrezionalmente ritenuto, di procedere

Sentenza n. cronol. 1352/2025 del 22/12/2025

all'acquisizione, non essendo azionabile in questa sede alcuna altra domanda in tal senso.

Peraltro, nel caso di specie, per i tratti G-E-D ed E-F sussiste già il provvedimento di acquisizione sanante emanato dal Commissario ad acta nell'ambito del procedimento avviato dall'ANAS, che ha disposto l'acquisizione in piena proprietà delle particelle 7371, 7372, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, sub iudice per la pendenza del giudizio di Cassazione, solo limitatamente alla misura dell'indennità, con la conseguenza che manca la stessa legittimazione attiva del ricorrente, che, a seguito dell'esercizio del potere di acquisizione sanante, non può più richiedere né l'acquisizione né la rimozione dei collettori, con ulteriore profilo di inammissibilità (mentre per il tratto HG non può non richiamarsi l'art. 42 bis comma 6 del D.P.R. 327 del 2001, per cui *“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia”*).

In ogni caso - restando nel potere dell'Amministrazione competente di decidere se procedere all'acquisizione o alla restituzione - la domanda di rimozione dei collettori esercitata con il presente giudizio rientra nella giurisdizione del TRAP, per come ampiamente delineata dall'art. 140 del Testo Unico n. 1775 del 1933.

In conclusione il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

In relazione alla particolarità della vicenda in fatto le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili le domande relative all'ordine di disporre l'acquisizione sanante; dichiara il difetto di giurisdizione sulle ulteriori domande proposte, indicando quale giudice fornito di giurisdizione il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, innanzi al quale il processo va riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

